

e.p. 38/15



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

riunito nella camera di consiglio del giorno 10/05/2016 nelle persone di:

Dott. Mirko Buratti	Presidente
Dott. Giovanni Nardecchia	Giudice Relatore
Dott. Cinzia Fallo	Giudice a latere

DECRETO

Rilevato che con ricorso depositato in data 29/2/2016 il legale rappresentante della M. IMPORT-EXPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Meda VIA ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo depositando, nei termini concessi dal tribunale, il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall.;

Con provvedimento del 29 marzo 2016 il Tribunale ha concesso termine di giorni 15 per integrare la domanda apportando le integrazioni richieste al piano, alla proposta ed alla documentazione allegata;

Il debitore ha depositato nei termini l'integrazione;

la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall. ed in particolare;

- una relazione aggiornata alla data del 30.11.2015 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (cfr. paragrafo 7 e relativi allegati);
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni in proprietà o in possesso del debitore (cfr. paragrafo 8);
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili (cfr. paragrafo 9);
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempi-



mento della proposta, oltre che la proposta con indicazione dell'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

al ricorso sono allegati, (i) ai sensi dell'art. 161, III comma L.F., la relazione del dott. C. G. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto (allegato A), (ii) la relazione del dott. C. G. ex art 160, II comma LF (allegato B), (iii) bilanci di esercizio al 31.08.2013, 31.08.2014 ed al 30.06.2015 (allegato C) (iv) perizia estimativa dei beni mobili della M. Import Export s.r.l. in liquidazione redatta dal geom. E. A. (allegato D).

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale; ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:
 - I. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che _ la Società, svolge un'attività commerciale, per tale intendendosi un'attività di impresa definibile come commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e nei tre anni precedenti al deposito della presente domanda ha: i) avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00; ii) conseguito ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 e iii) avuto un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad euro 500.000,00. Come risulta dai bilanci allegati alla domanda medesima;
 - II. ricorre, inoltre una situazione di crisi/insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente;
- la società ricorrente ha basato la propria domanda di concordato su un piano liquidatorio così riassumibile:
 - incasso degli effetti attivi
 - incasso dei crediti commerciali: i crediti commerciali sono iscritti in contabilità alla data del 30 novembre 2015 per un importo pari a Euro 886.824,00. Nell'ottica concordataria la società valuta esigibili crediti commerciali per un importo pari a Euro 707.011,00
 - rimanenze di magazzino: alla data del 30 novembre 2015 la società istante ha iscritto in contabilità rimanenze per Euro 616.237,00. Ai fini concordatari, le stesse sono state valutate al minor valore di Euro 393.515
 - disponibilità di cassa e banca: la posta in esame ricomprende i saldi attivi di conto corrente. Ai fini della determinazione dell'attivo concordatario, tale posta è stata valutata



alla minor somma di Euro 457.092,00, apportando così una rettifica in diminuzione di Euro 130.134,00. Quest'ultima somma si riferisce più precisamente al conto attivo aperto presso Banca Popolare di Sondrio che viene compensato con il maggior controcredito vantato dallo stesso istituto nei confronti di M . . .

- incasso dei canoni di affitto e realizzo del corrispettivo dalla cessione del ramo d'azienda
- Con riferimento all'affitto ed alla vendita del ramo d'azienda va detto che in data 30.09.2015 la Società, al fine di preservare il valore dell'avviamento e del *know how* oltre che i valori occupazionali, ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda (cfr doc. n. 10) con la società B&V s.r.l. con sede in Seregno, via P.IVA capitale sociale interamente versato euro 100.000 (doc. n. 16).
- Il contratto ha per oggetto il ramo di azienda relativo all'attività di commercio al minuto esercitato nei punti vendita di Seregno (MB) e Meda (MB), muniti di specifiche autorizzazioni e comprensivo di: avviamento, marchio con diritto all'uso esclusivo del logo e dei segni distintivi della concedente, compreso il nome, logo ed immagini aziendali il tutto come meglio precisato nell'atto.
- Le parti convenivano che il contratto avrà la durata di anni 3, con decorrenza dal 1.10.2015 e dunque sino al 30.09.2018 e cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta o messa in mora, al termine della durata.
- In data 23.02.2016, B&V s.r.l. ha inviato a M . . . una proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda, subordinata alla condizione che il concordato preventivo della Società venga omologato, dell'importo di euro 160.000 (doc. n.17).
- Con l'introduzione dell'art. 163 *bis* l. fall., il legislatore ha inteso porre fine al fenomeno delle proposte vincolate ed ha recepito un principio non derogabile che impone sempre la necessaria pubblicizzazione dell'offerta pervenuta al debitore e la altrettanto necessaria natura competitiva del procedimento mirato ad individuare l'acquirente.
- Tra l'altro, precisandosi espressamente, nell'ultima parte del primo comma dell'art. 163 *bis*, che *le disposizioni del presente articolo di applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni*, il divieto della vendita vincolata è stato esteso anche alle ipotesi in cui debitore ed offerente avessero concluso un contratto preliminare di compravendita prima del momento dell'apertura del concorso dei creditori, con ciò risultando inefficace e, quindi, inopponibile alla massa, anche un eventuale pregresso incontro delle volontà negoziali di debitore e offerente. A tal proposito si precisa che la disciplina delle offerte concorrenti si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell'azienda con la conseguenza che la vendita del ramo d'azienda.
- Alla data di riferimento del piano le succitate attività sono state quantificate dalla debitrice in complessivi Euro 2.011.033,00.



- M... Import-Export srl in liq.ne ha individuato il passivo in ottica concordataria, valorizzandolo in complessivi Euro 3.990.605,00
- Il dato dell'IVA di rivalsa è tratto dalla disamina effettuata dal dott. C... G... nella relazione ex art. 160, II comma L.F. (cfr All. B).
- Si è dunque provveduto a decontare dal complesso importo dell'IVA di rivalsa, pari ad euro 149.627,80, quella parte di IVA che si riferiva alle forniture di beni o di servizi di cui non si è rinvenuto in azienda il bene o lo stesso è stato ritenuto dall'attestatore incapiente. La somma, valutata complessivamente in Euro 53.310,00, è interamente riconosciuta al privilegio, così come disposto dall'art. 2758 cc

- La proposta prevede:
- l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati generali;
- - la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale pari a circa il 35,27 percentuale che la società si è impegnata ad assicurare ai creditori;
- Con riferimento ai tempi di pagamento la proposta prevede il pagamento entro la fine del 2016 del credito in prededuazione e dei privilegi oltre che una percentuale dei crediti appostati al rango chirografario pari al 22,8% del credito. Entro il 2017 M... Import Export s.r.l. dovrebbe avere risorse per corrispondere al ceto chirografario una ulteriore quota pari, in percentuale, al 6,6% del residuo credito ed infine, nel 2018, la Società secondo le previsioni prudentemente effettuate, dovrebbe avere risorse per corrispondere ai propri creditori chirografari una percentuale pari al 10,22% del credito.
- Tutto ciò premesso
- la relazione ex art. 161 l. fall., redatta dal Dott. G..., professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- I commissari hanno espresso parere favorevole segnalando che il saldo di conto corrente attivo della ricorrente alla data del 26.04.2016 è pari 1.367.208,38. Tale liquidità rappresenta il 68% circa dell'attivo previsto nel piano concordatario.
- La società istante ha stanziato un fondo rischi complessivo pari ad Euro 260.000 al fine di far fronte ad eventuali costi o sopravvenienze passive

visti gli artt. 160 e 163, co. 1°, l. fall.;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa M... IMPORT-EXPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE /..., con sede in Meda VIA...
- 2) delega alla procedura il Dott. Giovanni B. Nardecchia;




- 3) ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 27 settembre 2016 ore 12;
- 4) fissa il termine di giorni 40 (quaranta) da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.
- 5) nomina Commissario Giudiziale

- 6) stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 60.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la MPS spa, disponendo che il restante 50% sia versato con le medesime modalità entro 180 giorni dal deposito del presente decreto;
- 7) dispone il procedimento competitivo per la vendita del ramo d'azienda con le modalità di cui alla separata ordinanza;
- 8) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sul sito *internet* del Tribunale di Monza sia sul giornale La Repubblica e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10/05/2016.

Il Giudice estensore
Dott. Giovanni Nardecchia

Il Presidente
Dott. Mirko Buratti



5